

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE GENERALE DEL BILANCIO

28.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI GIOVEDÌ 18 GENNAIO 1940-XVIII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ACERBO**

INDICE

	Pag.
Disegni di legge (<i>Discussione ed approvazione</i>):	
Autorizzazione all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato a contrarre mutui per lire 100 milioni ed altri provvedimenti. (<i>Modificato dal Senato</i>)	511
Illegittime richieste di contribuzioni e messa in esazione di tributi e contributi legalmente non dovuti. (<i>Modificato dal Senato</i>)	512
Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1529, concernente istituzione di una imposta ordinaria sul patrimonio. (<i>Modificato dal Senato</i>)	513
Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 ottobre 1939-XVII, n. 1628, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1939-40	514
Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1939-XVIII, n. 1717 concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1939-40.	514
Esenzioni tributarie a favore delle famiglie numerose	514
Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1939-XVIII, n. 1915, riguardante il condono di pene pecuniarie per alcune infrazioni alle norme in materia valutaria	515
Riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria (<i>Modificato dal Senato</i>)	516
Petizione	516

La riunione comincia alle 10.

(È presente il Ministro delle finanze, Thaon Di Revel).

COLOMBATI, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

PRESIDENTE comunica che è stato concesso congedo ai camerati Mazzini, Giaratana, Parolari e Suvich. Constata che la Commissione è in numero legale.

Comunica che il camerata Felicella è stato autorizzato ad intervenire alla riunione, ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento.

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione all'Istituto Nazionale per le Case degli Impiegati dello Stato a contrarre mutui per 100 milioni ed altri provvedimenti. (392-B)

PRESIDENTE ricorda che per questo disegno di legge scade oggi il termine per la sua approvazione.

COLOMBATI, *Relatore*, osserva che la Commissione Generale del bilancio nella riunione del 12 dicembre 1939-XVIII, si trovò concorde nell'approvare alcuni emendamenti al disegno di legge, diretti a stabilire una precedenza particolare nell'assegnazione degli alloggi a favore delle vedove di medaglie d'oro.

Tali emendamenti però non sono stati accolti dal Ministro dei lavori pubblici in

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

occasione della discussione in Senato, poichè si era richiesta l'estensione ad altra categoria.

ROSSI AMILCARE dichiara di avere appreso che il Ministro dei lavori pubblici non ha accettato gli emendamenti relativi alle vedove delle medaglie d'oro, essendosi richiesto in Senato che la stessa preferenza fosse estesa anche alle vedove dei decorati dell'Ordine Militare di Savoia. Mentre, infatti, il riconoscimento a favore delle prime avrebbe avuto una modesta portata per il loro scarso numero, la estensione alle vedove dei decorati dell'Ordine Militare di Savoia, molto più numerose, avrebbe invece potuto alterare il congegno della legge. Il Ministro dei lavori pubblici ha anche dichiarato che egli accetterebbe tuttora ben volentieri un diritto di preferenza limitato alle sole vedove di medaglie d'oro.

Rileva che fra ricompensa al valore e Ordine Militare di Savoia esiste una notevole differenza, poichè l'Ordine Militare di Savoia premia ad un tempo la perizia ed il valor militare; mentre la medaglia d'oro è una ricompensa data esclusivamente al valore. Probabilmente la proposta di estensione della preferenza fatta al Senato non sarebbe avvenuta se fossero state già note le disposizioni emanate dal Segretario del Partito per la riforma dell'articolo 89 del Regolamento del Partito stesso (Foglio di Disposizioni n. 48), con le quali, d'accordo col Ministero della guerra, è stata fissata una gerarchia delle benemerite di guerra, antepoendosi a tutte la medaglia d'oro al valor militare.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, ritiene che, ove si dovesse tornare ad esaminare gli emendamenti, bisognerebbe, per una ragione di opportunità, estendere pur sempre il beneficio a favore delle vedove dei decorati dell'Ordine Militare di Savoia, risultando chiaro dai resoconti che tale fu il pensiero della Commissione del Senato.

PRESIDENTE ritiene opportuno che la Commissione approvi il disegno di legge così come è stato rimandato dal Senato, facendo presente che altrimenti esso si intenderebbe ritirato, salvo proroga del Duce del Fascismo Capo del Governo.

CAPRI CRUCIANI si associa alla esortazione del Presidente, anche perchè le vedove delle medaglie d'oro, ove l'applicazione della legge lo rendesse necessario, potrebbero sempre invocare un provvedimento eccezionale a loro favore.

PRESIDENTE fa anche osservare che essendosi il Ministro dei lavori pubblici con

lettera del 17 corrente al Presidente della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, dichiarato favorevole all'emendamento all'articolo 3 (ex 5) secondo la formulazione precedentemente approvata dalla Commissione della Camera, sarà sempre possibile al Ministro stesso di valersi dei suoi poteri discrezionali per applicare praticamente siffatta disposizione, anche se essa — per ragioni puramente procedurali — non viene oggi inserita nella legge.

Pone in discussione gli articoli del disegno di legge modificati dal Senato.

(Sono approvati).

Dichiara approvate le modificazioni stesse. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno in legge: Illegittime richieste di contribuzioni e messa in esazione di tributi o contributi legalmente non dovuti. (447-B)

PRESIDENTE comunica che il Relatore Suvich, impedito a prendere parte alla riunione odierna per obblighi militari, gli ha inviato il 16 corrente la seguente lettera:

« Impedito di intervenire alla riunione « perchè richiamato per un corso militare, « mi onoro far pervenire a Vostra Eccellenza « alcune considerazioni sulle modifiche proposte dal Senato al disegno di legge n. 477 « (illegittime richieste di contribuzioni) già « approvate dalla Camera.

« Le modifiche del Senato concernono « due punti:

« 1^o) specificazione delle persone che « potrebbero essere colpite dalla illegittima « richiesta (articoli 1-2);

« 2^o) specificazione degli enti che fanno « eccezione al divieto sancito dal decreto « (articolo 3):

« Per quanto riguarda il primo emendamento si è voluto sostituire negli articoli 1 « e 2 alle parole: « (a carico di) una categoria « di cittadini » le parole « agli appartenenti « (a carico degli appartenenti) ad una determinata categoria di cittadini o a (di) un « numero notevole di essi ». Ciò per specificare che non era necessario per fare intervenire il divieto stabilito dal disegno di « legge, che la richiesta o la esenzione doversero avere per oggetto tutta indistintamente « la categoria mentre per il fine della legge è « sufficiente che sia preso di mira un determinato numero di appartenenti alla categoria « stessa.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

« Il secondo emendamento proposto dal « Ministro estende l'eccezione, oltre che al « Partito Nazionale Fascista, anche alle sue « organizzazioni dipendenti, allo scopo di fare « aderire la disciplina giuridica dei contributi « al criterio della autonomia amministrativa « delle accennate organizzazioni del Partito « Nazionale Fascista. Soggiungo che dinanzi « alla Commissione del Senato Sua Eccellenza « il Ministro delle finanze ha dichiarato che, « nella elaborazione delle nuove norme che « dovranno regolare questa delicata materia, « ha trovato piena rispondenza nella simpatica « collaborazione del Ministro Segretario del « Partito. Il Ministro ha anche affermato che « anche le contribuzioni al Partito Nazionale « Fascista concorreranno alla formazione del « limite del 50 % che si stabilirà per la tassa- « bilità del reddito. Riterrei utile che la Com- « missione Generale del Bilancio fosse messa « al corrente delle dichiarazioni fatte da Sua « Eccellenza il Ministro relative all'intervento « del Ministero delle finanze nell'Amministra- « zione del Partito. Ritengo che le precisa- « zioni oggetto degli emendamenti rispondano « a dei criterii di chiarezza e di opportunità « e mi permetto perciò proporre che la Com- « missione generale del Bilancio voglia ap- « provarli ».

THAON DI REVEL, *Ministro delle fi-
nanze*, osserva che per quanto riguarda l'e-
mendamento all'articolo 1, alcuni Senatori
erano rimasti perplessi circa la portata della
formulazione precedente, ritenendo che essa
potesse essere interpretata in senso molto
restrittivo, nel senso cioè che l'applicazione
dell'articolo stesso in tanto potesse aver
luogo in quanto tutta la categoria fosse sot-
toposta a tassazione. La nuova formula,
che rispecchia il pensiero del Senato e del
Governo, non lascia dubbio che occorre sol-
tanto una molteplicità di tassazioni per fare
luogo alle sanzioni dell'articolo 1, rimanendo
nel contempo escluso che tale articolo possa
trovare applicazione ove venga tassata sol-
tanto qualche persona della categoria.

Opportunamente poi il Senato ha modifi-
cato l'articolo 3 nel senso di estendere alle
organizzazioni dipendenti dal Partito l'esclu-
sione dell'applicazione della legge.

Conferma quanto ebbe occasione di dichia-
rare in altra riunione della Commissione del
Bilancio e quanto è stato ripetuto dal Relatore
nella sua lettera, che tra Partito e Governo per
la formulazione del disegno di legge in esame,
vi è stata perfetta identità di vedute, la quale

ha anche consentito di studiare la possibilità
che il Partito abbia il proprio bilancio assi-
curato attraverso una nuova disciplina con-
tributiva che lo sollevi dalla cura di procu-
rarsi le entrate.

PRESIDENTE pone in discussione gli
emendamenti apportati dal Senato al disegno
di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvate tali modificazioni.
(Vedi Allegato).

**Discussione del disegno di legge: Conversione
in legge del Regio decreto-legge 12 otto-
bre 1939-XVII, n. 1529, concernente isti-
tuzione di una imposta ordinaria sul pa-
trimonio. (460-B)**

BRIZI, *Relatore*, espone che la Commis-
sione di finanza del Senato ha introdotto tre
modificazioni al testo del Regio decreto-legge
12 ottobre 1939-XVII, n. 1529, già approvato
con modificazioni dalla Commissione generale
del bilancio. Le modificazioni della Commis-
sione del Senato sono tutte da raccomandare
alla approvazione di questa Commissione.

In primo luogo al comma aggiunto dalla
Commissione del bilancio all'articolo 10,
dopo il primo comma del testo originario, e ri-
guardante la valutazione dei piccoli fondi ru-
stici di proprietà contadina, la Commissione
del Senato ha introdotto un « particolare
riguardo alle terre coltivate di montagna ».
Mentre ciò non muta la sostanza e la genera-
lità del comma aggiunto, pone in evidenza
utilmente un problema di alta importanza
nazionale, quale è quello della economia della
montagna.

In secondo luogo, la Commissione del
Senato, togliendo dall'articolo 12 (che era
rimasto nel suo testo originario) la frase
finale « secondo i criteri della lettera c) del
citato articolo 10 », ha formalmente eliminato
un riferimento che non aveva più luogo e ra-
gione di essere dopo l'emendamento introdot-
to dalla Commissione del bilancio alla let-
tera c) dell'articolo 10.

In terzo ed ultimo luogo, l'aggiunta intro-
dotta dalla Commissione del Senato all'ultimo
comma dell'articolo 30 (il quale articolo era
pure rimasto nel suo testo originario) ha valore
di giusta precisazione che la consistenza pa-
trimoniale, oggetto della prima dichiarazione,
è quella al 31 dicembre 1939-XVIII. Il che è
in concordanza con il disposto dell'articolo 1,

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

che la nuova imposta ha decorrenza dal 1° luglio 1940-XVIII, e col disposto dell'articolo 30 medesimo, che la prima dichiarazione deve presentarsi entro il 29 febbraio 1940-XVIII. Chiarisce che si tratta della sola consistenza e non anche della valutazione, cui provvede l'articolo 9.

Desidera infine partecipare che la Commissione di finanza del Senato ha voluto associarsi alla mozione della nostra Commissione, accettata dal Ministro delle finanze, affinché siano tradotti in atto provvedimenti che valgano a togliere le più alte punte sperquative dei tributi, e specialmente quelle delle sovrimposizioni comunale e provinciale sui terreni e sui fabbricati.

PESENTI desidera qualche chiarimento in rapporto all'emendamento proposto dal Senato all'ultimo comma dell'articolo 30, per quanto concerne le Anonime.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze* precisa che per queste ultime vale la norma speciale contenuta nell'art. 22 della legge.

Rileva anche che l'emendamento all'articolo 10 contempla quelle particolari terre di montagna che esistono e sono mantenute in efficienza dal lavoro umano. Ci sono infatti terre di montagna, la cui produttività è dovuta alla mano e alla volontà dei contadini, sicchè quando essi se ne allontanano, gli elementi atmosferici subito distruggono ciò che è stato faticosamente creato dall'uomo, e la terra torna a diventare roccia.

Giusto è quindi tutelare queste particolari superfici coltivate, che assumono talora valore iperbolico, ma che non sono connesse alla natura stessa del fondo bensì all'attività rurale. Si tratta di una doverosa eccezione, che non infirma il complesso del provvedimento.

Aggiunge infine che il Governo ha aderito in Senato a fissare il 31 dicembre come data di riferimento per la consistenza patrimoniale, mentre non aveva potuto accogliere analoga proposta fatta prima, nel dicembre scorso, dalla Commissione del bilancio, per evitare che si precostituissero posizioni atte a far risultare delle consistenze patrimoniali inferiori al reale.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del decreto-legge modificati dal Senato del Regno.

(Sono approvati).

Dichiara approvate tali modificazioni. *(Vedi Allegato).*

Discussione dei disegni di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 ottobre 1939-XVII, n. 1628, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1939-40. (478). — Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1939-XVIII, n. 1717, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1939-40. (482)

PRESIDENTE propone che questi due disegni di legge, per la evidente affinità della materia, siano abbinati nella discussione. *(Così rimane stabilito).*

BRUNI, *Relatore*, rileva che i provvedimenti in esame comportano un aumento di somme allo stanziamento delle spese per il servizio di investigazione politica e perciò sono pienamente giustificati dalla necessità.

Ricorda che in altra riunione egli aveva proposto che fosse aumentato lo stanziamento del bilancio normale, per evitare questi frequenti aumenti di stanziamento.

Propone comunque l'approvazione dei due disegni di legge.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico del disegno di legge n. 478.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Pone in discussione l'articolo unico del disegno di legge n. 482.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Esenzione tributarie a favore di famiglie numerose. (487)

MEZZETTI, *Relatore*, rileva che questo disegno di legge trova un precedente nelle norme del 1928 che affermarono per la prima volta in modo decisivo la politica demografica del Fascismo. Le nuove norme costituiscono un'altra prova della volontà del Duce di andare verso il popolo.

Ha proposto tuttavia due emendamenti: uno diretto ad ottenere che la esenzione tributaria sia estesa alla imposta sui domestici e l'altro perchè il beneficio delle esenzioni sia mantenuto ininterrottamente sino al compimento del 30° anno dalla nascita del più anziano dei figli che concorre a far il numero di sette, a partire dall'ultimo nato

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

La esenzione dall'imposta domestici si giustifica pienamente con la necessità per le famiglie numerose di assumere personale di servizio, affinché i bambini stessi siano anche fisicamente curati; nè è a pensare che le provvidenze a favore delle famiglie numerose siano ristrette soprattutto ai non abbienti, i quali — perchè tali — sarebbero automaticamente esclusi dal pagamento delle imposte.

Quanto al secondo emendamento, da rilevazioni statistiche fatte risulta che quando il settimo figlio arriva al 28° anno di età, diversi altri sono tuttora a carico del padre. D'altra parte non crede che per un problema così grandioso, si possano avere concezioni restrittive determinate da ragioni finanziarie, anche perchè l'onere, che con l'accettazione degli emendamenti stessi deriverebbe, sarebbe tutt'altro che elevato. È d'altra parte convinto che il popolo italiano sarebbe disposto ad altri sacrifici pur di venire incontro alle famiglie numerose che giustamente godono la predilezione del Duce.

FELICELLA ritiene anche egli che il provvedimento in esame non possa essere esaminato soltanto con considerazioni aride di cifre, ma soprattutto da un punto di vista politico e sociale, poichè il problema della assistenza alle famiglie numerose interessa l'avvenire della Nazione.

L'Italia inoltre è la prima Nazione europea che sta compiendo felicemente una politica di espansione demografica in Africa, trasportando grossi nuclei di popolazione bianca su determinate regioni del continente africano. Ora anche per il futuro deve farsi in modo che l'Italia possa mantenere questa posizione di avanguardia e di pioniere della colonizzazione.

D'altra parte, se anche dall'accettazione degli emendamenti del camerata Mezzetti, ai quali egli si associa, potrà derivare un aggravio allo Stato, non deve dimenticarsi che un padre di famiglia numerosa dà allo Stato nuovi contribuenti rappresentati dai suoi figli; non bisogna quindi considerare soltanto la cifra negativa del contribuente in meno, ma anche quella positiva dei contribuenti in più.

Confida pertanto nella benevolenza del Ministro delle finanze perchè siano accolti gli emendamenti del camerata Mezzetti.

ROSSI AMILCARE soffermandosi in particolare sulla disposizione che riguarda l'età massima del primo nato, rileva che quando questo ha raggiunto i 28 anni, rimangono di solito a carico del padre di famiglia altri

figlioli, sicchè verrebbe a mancare il beneficio della esenzione proprio negli anni più gravosi, quando cioè il capo di famiglia ha il massimo carico per il mantenimento dei figli nelle scuole o per il sopravvenire di eventi felici quali il matrimonio. Per considerazioni quindi di ordine pratico e sociale si associa agli emendamenti proposti, i quali tendono a conservare alla legge il precipuo scopo di dare impulso alla proliferazione.

GIGLIOLI si associa.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, dichiara di non poter accogliere gli emendamenti proposti, per non modificare una legge che ha avuto il vaglio ed il giudizio del Duce sopra ciascun articolo. Essa infatti è sorta dalla particolare, personale fatica del Duce, ed ogni emendamento non potrebbe che menomarla.

MEZZETTI, *Relatore*, propone che il disegno di legge sia approvato per acclamazione. (*Vivissimi prolungati applausi*).

PRESIDENTE dichiara approvato per acclamazione il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1939-XVIII, n. 1915, riguardante il condono di pene pecuniarie per alcune infrazioni alle norme in materia valutaria. (486)

ARMENISE, *Relatore*, rileva che il decreto-legge in esame contiene disposizioni dirette a normalizzare talune situazioni che si erano verificate a proposito della denuncia, offerta e cessione obbligatoria dei crediti e dei titoli esteri e di quelli italiani emessi all'estero.

In molti casi l'infrazione è dipesa da incertezza sulle condizioni di applicabilità della legge o da incompleta conoscenza delle disposizioni medesime. Col decreto-legge in esame si concede una sanatoria a coloro che adempiranno agli obblighi di legge entro 60 giorni dalla entrata in vigore del decreto. Date le finalità pratiche del provvedimento, ne propone l'approvazione.

CERUTTI rileva che coloro i quali, da buoni italiani, compirono interamente il loro dovere consegnando subito tutti i titoli, usufruirono di un cambio inferiore rispetto a coloro che si presentano oggi a consegnare i titoli stessi. Questi ritardatari vengono infatti a godere di un 40 per cento in più di quanto hanno realizzato gli altri più solleciti e benemeriti italiani.

Si inchina di fronte al bisogno che ha il Paese di entrare in possesso di questi ti-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

toli. Vorrebbe, però, che le pene previste per coloro che hanno imboscato i loro titoli e che nemmeno oggi si inducessero a consegnarli, fossero di molto aggravate. Ritene anzi che dovrebbero applicarsi ai contravventori le sanzioni previste per le infrazioni concernenti le valute.

MOLFINO si associa alle opportune considerazioni; fa però presente che il decreto è già stato reso di pubblica ragione e appare quindi difficile poterlo modificare avendo i giornali dato largo risalto al decreto stesso in modo da invitare coloro i quali hanno capitali all'estero a fare le regolari denunce.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, pur rendendosi conto delle giuste osservazioni formulate dal camerata Cerutti, ricorda che il decreto-legge in oggetto è stato emanato di concerto coi Ministri della giustizia e delle valute. Non sarebbe quindi possibile modificare oggi il decreto stesso, senza interpellare i predetti membri del Governo.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico del disegno di legge.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi *Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria. (468-B)

BOLZON, *Relatore*, rileva che questo disegno di legge, già approvato dalla Commissione del bilancio nella riunione del 12

dicembre 1939-XVIII, è stato modificato dalla Commissione di finanza del Senato negli articoli 28, 39, 41. Si tratta di lievi modificazioni, di valore formale, che perfezionano gli articoli suddetti senza inficiare la portata della legge.

Ne propone perciò l'accoglimento.

PRESIDENTE pone in discussione le modificazioni apportate dal Senato del Regno.

(Sono approvate).

Dichiara approvate tali modificazioni. (Vedi *Allegato*).

Petizione.

ROMANO RUGGERO, *Relatore*, comunica che Froio Francesco, marinaio in congedo della Regia Marina, affetto da tubercolosi contratta, a suo dire, per cause di servizio, ha presentato una petizione per ottenere la pensione privilegiata e l'accoglimento di una domanda già respinta ed ora rinviata al Collegio medico legale, per un nuovo esame, dal Procuratore generale della Corte dei conti.

Propone che la petizione non sia presa in considerazione, vertendo essa sopra questione già decisa dal competente organo giurisdizionale.

PRESIDENTE pone ai voti la proposta del relatore.

(La proposta è approvata).

La riunione termina alle 11,30.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Autorizzazione all'Istituto Nazionale per le Case degli Impiegati dello Stato a contrarre mutui per 100 milioni ed altri provvedimenti. (392-B)

ART. 1.

Il limite di lire 500,000,000 stabilito con gli articoli 4 e 5 del Regio decreto-legge 25 ottobre 1924-II, n. 1944, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 562, per la concessione di mutui a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, elevato di lire 50,000,000 con il Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1503, convertito nella legge 4 aprile 1937-XV, n. 177, di lire 40,000,000 col Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 147, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1076, e di lire 70,000,000 col Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1913, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739; è aumentato di altre lire 100,000,000 di cui lire 50,000,000 per la costruzione di alloggi nella città di Roma lire 47,000,000 per la costruzione di alloggi in città capoluoghi di provincia e lire 3,000,000 per la costruzione di alloggi per ufficiali e sottufficiali in servizio effettivo permanente della Regia aeronautica nel Comune di Fertilia.

Il finanziamento autorizzato col primo comma del presente articolo è riservato, entro il limite di lire 20 milioni, alla costruzione di alloggi da destinarsi ai sottufficiali, appuntati e militi dei Reali carabinieri coniugati in servizio permanente effettivo ed al personale dei corrispondenti gradi della Regia guardia di finanza e del corpo degli agenti di pubblica sicurezza che si trovi nelle medesime condizioni.

All'estinzione di detti mutui concorrerà lo Stato con una quota annua per cinquanta anni, pari alla cinquantesima parte del solo capitale, mediante apposito stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per quanto si

riferisce alla somma di lire 97 milioni ed in quello del Ministero della aeronautica per la quota di lire 3,000,000.

ART. 2.

Il fondo di lire 7,000,000, destinato a costruzioni per ufficiali e sottufficiali in servizio effettivo permanente della Regia aeronautica, di cui all'articolo 3, lettera a) del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, numero 1913, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, potrà essere impiegato, oltre che per le costruzioni in Piacenza, Rieti e Pantelleria, anche per costruzioni in altre località da designarsi dal Ministero dell'aeronautica.

ART. 3.

Agli effetti della preferenza nell'assegnazione degli alloggi da parte dell'Istituto Nazionale per le case degli impiegati dello Stato, il requisito della prole più numerosa, previsto dall'articolo 27 del Regio decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, è valutato tenendo presente esclusivamente il numero dei figli conviventi e a carico del richiedente.

ART. 4.

Nell'assegnazione degli alloggi, ferma restando la preferenza a favore dei richiedenti con prole più numerosa, conviventi ed a carico, l'Istituto avrà cura che, per ragioni di igiene e di morale, il numero dei vani utili non sia inferiore alla metà del numero delle persone che andranno ad abitarli, oltre ad un vano per i servizi comuni.

Nel numero delle persone componenti la famiglia, quelle che non abbiano compiuto gli anni 12 vengono considerate ogni due come una persona adulta; una sola di tali persone o quella eccedente la coppia o le coppie non viene conteggiata.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

La Commissione per l'assegnazione degli alloggi in Roma e le rappresentanze dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato nelle altre località esamineranno peraltro, volta per volta, la possibilità di concedere alloggi con numero di vani inferiore a quello voluto dal precedente comma qualora concorrano particolari circostanze riferibili alla condizione di impiego del richiedente, al sesso ed all'età dei componenti la famiglia, nonchè all'ampiezza dei singoli vani ed a quella degli accessori.

ART. 5.

I pensionati dello Stato che abbiano ottenuto l'assegnazione della casa durante l'attività di servizio possono conservarne il godimento sino alla scadenza del contratto di locazione, e comunque per un periodo non inferiore a sei mesi, prorogabile in relazione ai bisogni strettamente famigliari dell'inquilino, fino ad un anno.

Nel caso di morte del locatario, l'Istituto può lasciare in uso l'alloggio alla vedova ed ai figli minorenni sino alla scadenza del contratto di locazione, e comunque per un periodo non inferiore a sei mesi.

Nei casi in cui la vedova e i figli stessi possiedano i titoli per essere inquilini dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato l'Istituto può accordare proroghe nel godimento dell'alloggio fino al periodo massimo di due anni dalla morte del locatario.

ART. 6.

Lo speciale accantonamento per riserva e garanzia delle annualità passive di estinzione dei mutui già contratti dall'Istituto romano cooperativo impiegati statali, assorbito dall'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato per effetto del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, numero 1211, da effettuarsi da quest'ultimo Istituto, cesserà con il raggiungimento della somma di lire 3,000,000.

ART. 7.

Con decreto del Ministro delle finanze sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione della presente legge.

Illegittime richieste di contribuzioni e messa in esazione di tributi o contributi legalmente non dovuti. (447-B)

ART. 1.

Chiunque, fuori dei casi previsti e regolati da leggi speciali, richiede agli appartenenti ad una determinata categoria di cittadini o a un numero notevole di essi, a titolo di contribuzione volontaria per qualsiasi ente, istituzione od opera anche di pubblico interesse, somme in misura determinata in precedenza e con riferimento a indici, che ne commisurano l'ammontare in relazione alle terre possedute o coltivate o al reddito percepito o in relazione comunque alla consistenza patrimoniale mobiliare o immobiliare, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione fino ad un anno o con la multa da lire duecento a lire cinquemila.

La pena è della reclusione fino a due anni o della multa da lire cinquecento a lire diecimila se il fatto è commesso con abuso della qualità o dei poteri o con violazione dei doveri di persona investita di pubbliche funzioni.

Se le chieste somme sono state in tutto o in parte riscosse, la pena della reclusione e quella della multa si applicano congiuntamente.

ART. 2.

Il pubblico ufficiale che, avendo funzioni comunque relative alla riscossione di tributi o contributi, compie, con abuso delle sue funzioni, qualsiasi atto diretto alla esazione di tributi o contributi legalmente non dovuti, a carico degli appartenenti ad una determinata categoria di cittadini o di un numero notevole di essi, e a favore di qualunque ente o istituzione, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire cinquecento a lire quindicimila.

Se il tributo o contributo non dovuto è stato in tutto o in parte riscosso, si applicano congiuntamente la pena della reclusione e quella della multa.

ART. 3.

Non sono compresi fra le contribuzioni di cui all'articolo 1 i contributi volontari corrisposti dai cittadini al Partito nazionale fascista e alle sue organizzazioni dipendenti, secondo le modalità e nella misura da stabilirsi, a norma dell'articolo 1 Regio decreto-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639 convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1016, con decreto del Segretario del Partito nazionale fascista Ministro Segretario di Stato e del Ministro delle finanze.

Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1529, concernente istituzione di una imposta ordinaria sul patrimonio (460-B)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1529, portante istituzione d'una imposta ordinaria sul patrimonio, con le seguenti modificazioni:

Al titolo del Capo I: Soggetto dell'imposta è *sostituito il titolo:* Definizione dell'imposta.

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il titolo: Capo II. — Soggetto dell'imposta.

Dopo l'articolo 5, il Capo II diventa Capo III.

All'articolo 6, il n. 3 è sostituito dal seguente:

I titoli esteri posseduti dal cittadino residente nel Regno, ad esclusione di quelli posseduti da Società regolarmente costituite per le quali tali titoli formino oggetto della loro normale attività, ovvero siano emessi da Società estere aventi oggetto simile o connesso alla normale attività delle Società nazionali che li possiedono.

All'articolo 7, n. 6, le parole: in quanto siano dichiarati esenti, *sono sostituite con le altre:* dichiarato esente.

Allo stesso articolo 7, il n. 9 è modificato come segue:

9°) Il denaro contante; gli oggetti di arredamento, di abbigliamento e di ornamento personale, quando non formino oggetto di industria o commercio.

Dopo l'articolo 8, il Capo III diventa Capo IV.

All'articolo 9 è aggiunto il seguente 2° comma:

Tuttavia, per la prima dichiarazione agli effetti del presente decreto, la valutazione è fatta sulla base della media del valore venale nel quinquennio precedente.

All'articolo 10, 1° comma, la lettera a) è modificata come segue:

a) dei valori agli stessi attribuiti in occasione di trasferimenti a titolo oneroso o gratuito, divisioni e perizie giudiziarie, verificatisi nel triennio o quinquennio, di cui all'articolo precedente.

La lettera c) dello stesso primo comma dell'articolo 10 è modificata come segue:

c) del reddito netto, di cui gli immobili sono suscettibili, capitalizzato.

Dopo il 1° comma dell'articolo 10 è aggiunto il seguente:

Tuttavia, nella determinazione del valore dei piccoli fondi rustici in proprietà contadina, con particolare riguardo alle terre coltivate di montagna, e tenuto conto degli elementi tecnici locali per ciò a disposizione degli uffici, non si devono ritenere imponibili sopra-valori fondiari che risultino dovuti alla capitalizzazione di parti della remunerazione di lavoro manuale; come del pari non si devono prendere in considerazione sopra redditi contenenti porzioni di detta remunerazione.

Dopo l'ultimo comma dello stesso articolo 10 è aggiunto il seguente:

La consistenza quantitativa di cose mobili, derrate, merci e generi di commercio è determinata sulla base della media dell'anno anteriore a quello della dichiarazione o della rettificazione.

L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

Per le miniere, le cave, le torbiere, le tonnare, i laghi, gli stagni, i corsi d'acqua e i diritti di uso su acque pubbliche con le opere annesse, si tiene conto, oltre che degli elementi indicati alle lettere a) e b) dell'articolo 10, anche del reddito netto soggetto alla imposta di ricchezza mobile ai sensi delle vigenti disposizioni, da capitalizzarsi.

L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

La valutazione dei fondi rustici è fatta distintamente per unità aziendale, ivi compresi i fabbricati rurali e le scorte vive e morte che siano di spettanza dominicale.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Le scorte spettanti a persona diversa dal proprietario sono valutate in confronto di quest'ultima.

Nel determinare il valore dei fondi rustici non si tiene conto dei prodotti agricoli tuttora in possesso del proprietario produttore.

L'articolo 14 è sostituito dal seguente:

Quando l'usufrutto di beni immobili e mobili sia separato dalla proprietà, è tenuto all'imposta patrimoniale il solo usufruttuario per il valore integrale del cespite.

La stessa norma si applica quando la proprietà è gravata da diritti di uso o di abitazione.

All'articolo 16, comma ultimo, le parole: la quota annua di capitale relativa, sono sostituite dalle parole: l'ammontare delle residue quote annue di capitale, relative.

Il secondo comma dell'articolo 20 è sostituito dal seguente:

Dal valore dei capitali circolanti, dei crediti e delle merci dell'azienda, valutato sulla base della media dell'anno precedente a quello della dichiarazione o della rettificazione, è detratto il valore dei debiti verso aziende di credito e verso fornitori.

Allo stesso articolo 20, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

Il valore delle merci di cui al comma precedente si calcola sul prezzo medio del mercato di acquisto e non di quello di rivendita.

All'articolo 22, 3° comma, le parole: in ogni caso, sono sostituite dalle parole: per le società soggette alla disposizione dell'articolo 146 del Codice di commercio.

All'articolo 22, dopo il 3° comma, è aggiunto il seguente:

Ove la società non sia soggetta alla imposta di negoziazione, la valutazione agli effetti della medesima sarà sostituita da quella risultante da certificato peritale, da rilasciarsi ai soli fini dell'imposta sul patrimonio.

All'articolo 22, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

Le norme del presente articolo valgono per la determinazione del valore del capitale obbligazionario per il quale peraltro non è applicabile alcun minimo imponibile. Qualora

detto capitale non sia soggetto ad imposta di negoziazione ovvero sia soggetto ad un tributo sostitutivo di essa, e sempre che non esista quotazione di borsa, la valutazione è fatta sulla base del valore venale nell'ultimo semestre antecedente all'epoca della dichiarazione o della rettificazione.

Dopo l'articolo 26, il Capo IV diventa Capo V.

Dopo l'articolo 29, il Capo V diventa Capo VI.

L'ultimo comma dell'articolo 30 è sostituito dal seguente:

La prima dichiarazione agli effetti della applicazione del presente decreto deve riferirsi alla consistenza patrimoniale al 31 dicembre 1939-XVIII e deve essere presentata entro il 29 febbraio 1940-XVIII.

Dopo l'articolo 34, il Capo VI diventa Capo VII.

All'articolo 38 è aggiunto il seguente comma:

Quando il contribuente abbia ommesso di presentare la dichiarazione relativamente a beni assoggettati al prestito redimibile 5 per cento, le eventuali rettifiche degli uffici per la determinazione dei relativi valori in via definitiva non daranno luogo ad applicazione di penalità.

Dopo l'articolo 38, il Capo VII diventa Capo VIII.

L'articolo 40, è sostituito dal seguente:

Le variazioni relative al soggetto dell'imposta e le variazioni che rappresentino aumenti o diminuzioni — indipendenti da variazioni di prezzi — di almeno un quinto della consistenza patrimoniale dei singoli cespiti, debbono essere dichiarate entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si verificano ed hanno effetto ai fini dell'imposta dal primo giorno di detto mese.

Dopo l'articolo 43 è aggiunto il seguente articolo 43-bis:

Negli accertamenti analitici per l'imposta complementare, sarà compresa, tra le spese deducibili, l'imposta sul patrimonio di cui alla presente legge.

All'articolo 44, è aggiunto in fine, il seguente comma:

Nella prima applicazione del presente decreto, sono esonerati dalla soprattassa i contribuenti che abbiano presentato la di-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

chiarazione, quando dall'accertamento definitivo risulti un valore non superiore alle lire 15,000, qualunque sia il valore da essi denunciato. Ove, invece, la prima dichiarazione sia stata omessa, e il patrimonio definitivamente accertato risulti non superiore alle lire 12,000, si fa luogo all'applicazione della sola sopratassa, con esclusione dell'ammenda.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 ottobre 1939-XVII, n. 1628, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1939-40. (478)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 ottobre 1939-XVII, n. 1628, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1939-40.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1939-XVIII, n. 1717, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1939-40. (482)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 novembre 1939-XVIII, n. 1717, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1939-40.

Esenzioni tributarie a favore delle famiglie numerose. (487)

ART. 1.

Ai cespiti elencati all'articolo 1, lettera c) della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1312 è aggiunta l'imposta ordinaria sul patrimonio.

ART. 2.

All'articolo 2, lettere a) e b), della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1312 è sostituito il seguente:

« Godono delle esenzioni accordate con la presente legge coloro che abbiano a carico sette o più figli di nazionalità italiana a de-

correre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di nascita del settimo figlio.

Il beneficio delle esenzioni concesse a sensi del precedente comma è mantenuto ininterrottamente, anche se il numero dei figli viventi divenga inferiore a sette, sino al 31 dicembre dell'anno in cui si compie il 28° anno dalla nascita del più anziano dei figli che concorre a formare il numero di sette, a partire dall'ultimo nato.

I figli caduti in guerra o per la Causa Nazionale si considerano viventi e a carico ».

ART. 3.

Coloro i quali, al momento della entrata in vigore della presente legge, godono delle agevolazioni tributarie per il disposto dello articolo 2, lettera b) della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1312, per avere 6 figli a carico di 12 o più nati vivi e vitali, conservano tale beneficio fino a che permane la condizione posta dal citato articolo di legge.

ART. 4.

All'articolo 16 del Regio decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, è sostituito il seguente:

« L'esenzione dalle tasse e sopratasse per ogni ordine e grado di scuole e di istituti di cui al numero 5 della lettera c) dell'articolo 1 della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1312, comprese le Università e gli Istituti superiori, è concessa in base alla sola condizione dei figli nati vivi di nazionalità italiana e indipendentemente dal numero dei figli rimasti a carico nella misura seguente:

a) esenzione totale a favore di coloro che abbiano avuto 7 o più figli di nazionalità italiana;

b) esonero della metà delle tasse a favore di coloro che abbiano avuto 5 o 6 figli di nazionalità italiana.

L'esenzione è sospesa per i ripetenti e per gli studenti universitari quando non abbiano dato e superato con esito positivo gli esami consigliati per l'anno di corso precedente ».

ART. 5.

Le somme non percepite dalle Università e dagli Istituti superiori di istruzione in dipendenza delle maggiori concessioni stabilite dalla presente legge saranno rimborsate a carico del bilancio dello Stato.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 6.

La presente legge ha effetto dal 23 marzo 1939-XVII.

Il termine di tre mesi previsto nell'articolo 4 del Regio decreto 10 agosto 1928-VI, n. 1944 decorre, per i contribuenti che in atto si trovano in condizione di fruire dei benefici portati dalla presente legge, dalla data di pubblicazione di quest'ultima nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

ART. 7.

Le norme portate dalla presente legge e dalla precedente n. 1312 del 14 giugno 1928-VI, non si applicano ai cittadini di razza ebraica.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1939-XVIII, n. 1915, relativo al condono di pene pecuniarie per alcune infrazioni alle norme in materia valutaria. (486)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 dicembre 1939-XVIII, n. 1915, relativo al condono di pene pecuniarie per alcune infrazioni alle norme in materia valutaria.

Riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria. (468-B)

ART. 1.

I ruoli della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale delle finanze e della carriera amministrativa delle Intendenze di finanza di cui alle tabelle *A* e *B* annesse al Regio decreto-legge 4 marzo 1937-XV, numero 304, e successive modificazioni, sono sostituiti, rispettivamente, dai ruoli di cui alle tabelle *A* e *B* dell'allegato I alla presente legge.

I ruoli della carriera d'ordine e del personale subalterno del Ministero e delle Intendenze di finanza di cui alla tabella annessa al Regio decreto 21 marzo 1930-VIII, n. 219, e successive variazioni, sono rispettivamente sostituiti da quelli di cui alle tabelle *C* e *D* dello stesso allegato I.

È abrogato l'articolo 6 del citato Regio decreto-legge 4 marzo 1937-XV n. 304, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 911.

ART. 2.

È istituita la Direzione generale per il coordinamento tributario, gli affari generali e il personale, ed è altresì istituito l'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie.

Sono assegnati alla detta Direzione generale i servizi attribuiti dalle disposizioni vigenti alla data di pubblicazione della presente legge, rispettivamente, all'Ufficio di coordinamento tributario e di studi legislativi di cui all'articolo 2 del Regio decreto-legge 4 marzo 1937-XV, n. 304, ed all'Ufficio centrale del personale del Ministero delle finanze, esclusi quelli del lotto e lotterie, restando, conseguentemente, soppressi gli uffici medesimi.

ART. 3.

Il Ministro per le finanze può, con proprio decreto, assegnare alla Direzione generale di cui al precedente art. 2, per i servizi del coordinamento tributario, anche un funzionario della carriera di concetto della Ragioneria generale dello Stato di grado 5° o 6°, un colonnello o tenente colonnello del Corpo della Regia guardia di finanza ed un funzionario di grado 6° o 7° dei ruoli di gruppo *A* dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Sono aumentati da 2 a 3 i posti di grado quinto conferibili ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 14 della legge 26 luglio 1939-XVII, n. 1037, e da 5 a 7 quelli complessivamente attribuibili in base allo stesso comma, e sono aggiunti, al ruolo ivi indicato, un posto di grado quinto ed uno di sesto grado.

ART. 4.

I direttori capi di ragioneria di 1^a classe, di cui alla Tabella *A* dell'allegato I alla legge 26 luglio 1939-XVII, n. 1037, possono essere destinati a prestar servizio presso la Ragioneria generale dello Stato in numero non superiore a cinque.

ART. 5.

Per il personale delle Ragionerie delle Intendenze di finanza è istituito il ruolo di gruppo *A* di cui alla Tabella *A* dell'allegato II alla presente legge.

I ruoli del personale delle Ragionerie delle Intendenze di finanza di cui alle tabelle *A*

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

e *B* annesse al Regio decreto-legge 19 ottobre 1938-XVI, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939-XVII, n. 973, sono rispettivamente sostituiti da quelli di cui alle tabelle *B* e *C* dello stesso allegato II.

In corrispondenza ai posti coperti nei singoli gradi del ruolo di cui alla tabella *A* dell'allegato II dovranno essere tenuti vacanti altrettanti posti di grado rispettivamente uguale o superiore nel ruolo di cui alla tabella *B* dell'allegato medesimo.

Per i posti di grado V la compensazione viene operata con posti di grado VI.

ART. 6.

Per il personale dell'Amministrazione provinciale delle Imposte dirette è istituito il ruolo di gruppo *A* di cui alla tabella *A* dell'allegato III alla presente legge.

I ruoli del personale dei gruppi *B* e *C* di cui alle tabelle annesse al Regio decreto-legge 4 marzo 1937-XV, n. 304, e successive modificazioni, e il ruolo del personale subalterno stabilito dal Regio decreto 21 marzo 1930-VIII, n. 219, e successive variazioni, per l'Amministrazione provinciale delle imposte dirette sono sostituiti rispettivamente dai ruoli di cui alle tabelle *B*, *C* e *D* dello stesso allegato III.

ART. 7.

Per il personale dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari è istituito il ruolo di gruppo *A* di cui alla tabella *A* dell'allegato IV alla presente legge.

I ruoli del personale degli ispettori e dei procuratori delle tasse e delle imposte indirette sugli affari approvati con Regio decreto legge 4 marzo 1937-XV, n. 304 e successive variazioni sono soppressi ed è istituito il ruolo di gruppo *B* di cui alla tabella *B* dello stesso allegato IV.

Gli attuali ruoli del personale sussidiario degli uffici del registro, dei conservatori delle ipoteche, del personale sussidiario delle conservatorie delle ipoteche, del personale dei bollatori ed indicatori del Registro sono sostituiti rispettivamente dai ruoli di cui alle tabelle *C*, *D*, *E* ed *F* dell'allegato medesimo.

Sono istituiti i ruoli del personale subalterno degli uffici del registro e delle conservatorie delle ipoteche di cui alle tabelle *G* ed *H* dello stesso allegato.

ART. 8.

La funzione ispettiva per i servizi dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari sarà data per incarico, con decreto del Ministro delle finanze, ai funzionari dei ruoli di cui alle tabelle *A* e *B* dell'allegato IV alla presente legge.

ART. 9.

I posti di conservatore delle ipoteche delle classi 1^a, 2^a, 3^a e 4^a sono conferiti o per promozione, a termini dell'articolo 6 del Regio decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, ai conservatori delle ipoteche delle classi immediatamente inferiori, ovvero a scelta, su parere del Consiglio di Amministrazione, al personale che già rivesta grado pari a quello da conferire e che appartenga:

al gruppo *A* dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari;

oppure al gruppo *B* della stessa Amministrazione purchè sia laureato o transitoriamente considerato di gruppo *A* a norma dell'articolo 193 del Regio decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395 e semprechè, in quest'ultimo caso, non trovi applicazione il successivo articolo 40 della presente legge;

ovvero alla carriera amministrativa del Ministero delle finanze o delle Intendenze di finanza.

È in facoltà del Ministro delle finanze di assegnare i posti di conservatore delle classi 2^a e 3^a anche a funzionari di gruppo *A* appartenenti ad altri ruoli dell'Amministrazione finanziaria, che abbiano grado non inferiore a quello da conferire.

I posti vacanti di conservatore delle ipoteche di 5^a classe sono conferiti, mediante esame di concorso, ai funzionari dei ruoli indicati nei precedenti commi che abbiano prestato servizio nell'Amministrazione dello Stato per almeno otto anni e siano provvisti di laurea oppure considerati transitoriamente di gruppo *A* a norma del citato articolo 193, semprechè in quest'ultimo caso non trovi applicazione il successivo articolo 40 della presente legge.

La composizione della Commissione giudicatrice e le norme per l'espletamento del concorso di cui al precedente comma saranno fissate nel regolamento.

I posti di conservatore di 1^a classe da conferirsi al personale estraneo a quello delle conservatorie, non possono superare il nu-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

mero di due per ogni quattro posti che si rendono vacanti.

I posti di conservatore delle classi 2^a, 3^a e 4^a da conferirsi al personale estraneo a quello delle conservatorie non possono, per ogni dieci che si rendono vacanti in ciascuna classe, superare il numero di cinque e di questi non più di uno può essere assegnato ai funzionari di cui al secondo comma del presente articolo.

ART. 10.

La direzione del Deposito generale dei valori bollati in Roma è affidata, per incarico, ad un funzionario di grado non superiore al VI di gruppo *A* dei ruoli dipendenti dalla Direzione generale delle tasse ed imposte indirette sugli affari oppure del ruolo dell'Amministrazione centrale delle finanze ad detto ai servizi della cennata Direzione generale.

ART. 11.

Al grado di bollatore capo è assegnato lo stipendio iniziale di lire 8,400 elevabile a lire 8,700 e a lire 9,100 mediante due aumenti quadriennali di stipendio, e il supplemento di servizio attivo di lire 1,200.

La promozione a bollatore capo è conferita per merito comparativo su designazione del Consiglio di Amministrazione, ai bollatori che abbiano compiuto cinque anni di servizio effettivo di ruolo.

ART. 12.

Per il personale dell'Amministrazione provinciale delle dogane è istituito il ruolo di gruppo *A* di cui alla tabella *A* dell'allegato *V* alla presente legge.

Gli attuali ruoli del personale dei gruppi *B* e *C* delle dogane e quelli del personale dei gruppi *B* e *C* degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione sono soppressi e sono istituiti i ruoli dei gruppi *B* e *C* di cui alle tabelle *B* e *C* del suddetto allegato *V*.

Gli attuali ruoli del personale di gruppo *A* dei laboratori chimici delle dogane e degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, sono sostituiti, rispettivamente, da quelli di cui alle tabelle *D* ed *E* dell'allegato medesimo.

Gli attuali ruoli del personale subalterno delle dogane, del personale operaio dei laboratori chimici, e dei personali subalterno ed

operaio degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, sono sostituiti, rispettivamente, da quelli di cui alle tabelle *F*, *G*, *H* ed *I* dello stesso allegato.

ART. 13.

L'assunzione al grado iniziale del ruolo di gruppo *B* del personale delle dogane e delle imposte di fabbricazione di cui alla tabella *B* dell'allegato *V* alla presente legge è effettuata, con l'osservanza delle disposizioni generali per reclutamento del personale di ruolo in servizio dello Stato, mediante pubblici concorsi per esame con distinti programmi in relazione alla specializzazione dei servizi.

Il Ministro per le finanze ha facoltà di stabilire di volta in volta, in base alle vacanze del ruolo, il numero dei posti da mettere a concorso rispettivamente per ciascuna specializzazione.

Le stesse norme valgono per il reclutamento al grado iniziale del ruolo di gruppo *C* delle dogane e delle imposte di fabbricazione, di cui alla tabella *C* dell'allegato medesimo.

ART. 14.

Gli esami di concorso per merito distinto per la promozione al grado IX del personale di gruppo *B* delle dogane e delle imposte di fabbricazione nonchè quelli di idoneità per la promozione medesima sono rispettivamente svolti, con l'osservanza delle disposizioni generali per l'avanzamento al grado IX di gruppo *B*, in base a programmi che conterranno una parte generale comune per tutti i candidati ed una parte specifica per ciascuna specializzazione di servizi.

La graduatoria del concorso e quella dell'esame di idoneità sono rispettivamente formate in base alla votazione complessiva riportata da ciascun candidato.

Le stesse norme valgono per gli esami di promozione al grado XI del ruolo di gruppo *C* delle dogane e delle imposte di fabbricazione previsti dal successivo articolo 15.

ART. 15.

Per le promozioni al grado XI nel ruolo del gruppo *C* del personale provinciale delle dogane e delle imposte di fabbricazione sono applicabili le norme stabilite dal Regio decreto 10 ottobre 1935-XIII, n. 1848.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

I vincitori dell'esame di concorso hanno la precedenza su quelli promossi a seguito dell'esame di idoneità e questi ultimi sui promossi per anzianità congiunta al merito.

I posti non coperti mediante esami di concorsi e di idoneità non possono essere conferiti per anzianità congiunta al merito.

ART. 16.

In deroga all'articolo 2 del testo unico delle leggi doganali approvato con Regio decreto 26 gennaio 1896, n. 20, e successive modificazioni, è abolita la distinzione delle dogane in due ordini; gli uffici doganali sono ripartiti in sei classi secondo l'importanza delle loro operazioni.

Con decreti Reali sarà stabilita la tabella delle dogane e delle loro facoltà e quella delle merci che possono essere importate per le dogane di ciascuna classe.

ART. 17.

L'organizzazione territoriale degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione di cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 962, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 210, è modificata in conformità all'allegato VII alla presente legge.

Alla diretta dipendenza della Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette è istituito un Ufficio tecnico centrale delle imposte di fabbricazione del quale farà parte il laboratorio elettrotecnico centrale. Dipenderanno dal detto Ufficio centrale il magazzino e l'officina centrale del materiale per le imposte di fabbricazione.

ART. 18.

È istituito un corso annuale di istruzione teorico-pratico per i funzionari delle dogane e delle imposte di fabbricazione da tenersi in Roma.

I programmi di insegnamento e quanto altro occorra per l'attuazione del precedente comma saranno stabiliti con decreto Reale da emanare su proposta del Ministro per le finanze a mente dell'articolo 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

ART. 19.

Per il personale dell'Amministrazione provinciale del tesoro è istituito il ruolo di gruppo A di cui alla tabella A dell'allegato VI alla presente legge.

Gli attuali ruoli del personale degli uffici dipendenti dalla Direzione generale del tesoro sono sostituiti da quelli di cui alle tabelle B, C, D, E ed F dello stesso allegato VI.

ART. 20.

L'ultimo capoverso dell'articolo unico della legge 7 giugno 1937-XV, n. 911, di conversione del Regio decreto-legge 4 marzo 1937-XV, n. 304, è sostituito dal seguente:

« Le funzioni di direttore, vice-direttore e chimico della Regia Zecca saranno affidate, rispettivamente, a un funzionario di grado quinto o sesto del ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale delle finanze, a un funzionario di grado settimo del ruolo degli ingegneri del catasto e dei servizi tecnici erariali, ad un funzionario di grado ottavo del ruolo del personale dei laboratori chimici delle dogane ».

ART. 21.

Il posto di grado VII di gruppo A di direttore della scuola dell'arte della medaglia è conferito mediante pubblico concorso per titoli ed esperimento fra coloro che, oltre a possedere tutti i requisiti necessari per la nomina in ruoli di personali statali, siano provvisti di uno dei diplomi di laurea che saranno indicati volta per volta nel bando di concorso.

ART. 22.

I posti di grado VIII dei ruoli di gruppo A delle Ragionerie delle Intendenze di finanza e delle Amministrazioni provinciali delle Imposte dirette, delle Tasse ed imposte indirette sugli affari, delle Dogane e degli uffici provinciali del Tesoro sono conferiti, agli impiegati dei ruoli di gruppo B della rispettiva amministrazione che rivestano almeno il grado IX e che siano forniti di laurea oppure siano transitoriamente considerati di gruppo A a norma dell'articolo 193 del Regio decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395,

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

e che superino le prove di apposito esame secondo le norme ed i programmi che saranno fissati con decreti Reali da emanare, su proposta del Ministro per le finanze, a mente dell'articolo 1, n. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

ART. 23.

In corrispondenza di posti vacanti nei ruoli di gruppo *A* di cui agli allegati III, IV, V e VI alla presente legge, esclusi quelli dei chimici delle dogane e degli ingegneri delle imposte di fabbricazione, potranno, in relazione al disposto dell'articolo 108 del Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, conferirsi in soprannumero altrettanti posti nei gradi inferiori all'VIII del ruolo di gruppo *B* della rispettiva amministrazione.

ART. 24.

Per il servizio di commutazione telefonica presso l'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze è autorizzata l'assunzione, con contratto a termine, di non oltre otto telefoniste, alle condizioni e con le modalità ed il trattamento che saranno stabiliti da un contratto-tipo da approvare con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, ai sensi dell'articolo 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

ART. 25.

Il personale degli attuali ruoli degli ispettori e dei procuratori dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, è collocato nel ruolo unico di cui alla tabella *B* dell'allegato IV alla presente legge in base all'anzianità di grado; a parità di anzianità di grado è data la precedenza ai provenienti dal ruolo ispettivo.

ART. 26.

Gli attuali personali dei ruoli di gruppo *B* dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte di fabbricazione e quelli di gruppo *C* della stessa amministrazione saranno collocati

rispettivamente nei ruoli di cui alle tabelle *B* e *C* dell'allegato V alla presente legge, in base all'anzianità di grado; a parità di anzianità di grado l'ordine di collocamento nei nuovi ruoli sarà stabilito secondo le norme di cui all'articolo 8 del Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Le nomine da conferire in base ai concorsi previsti dall'articolo 19 del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 962 per la copertura dei posti del soppresso ruolo di gruppo *B* dei periti tecnici e dei periti elettrotecnici delle imposte di fabbricazione, già espletati o in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge, saranno effettuate nei corrispondenti gradi del ruolo di gruppo *B* di cui alla tabella *B* dello stesso allegato V.

Ai sensi dell'articolo 20 del citato decreto-legge n. 962 non oltre 30 posti di grado IX, 15 di grado X e 15 di grado XI, del ruolo di gruppo *B* di cui alla medesima tabella *B*, potranno essere conferiti mediante concorsi per esami riservati agli impiegati dei ruoli di gruppo *C* delle amministrazioni dello Stato che rivestano almeno lo stesso grado e siano in possesso:

a) quelli provenienti dai soppressi ruoli di gruppo *C* dei tecnici ed elettrotecnici delle imposte di fabbricazione, del diploma di licenza di un istituto medio di 2° grado o di titolo equipollente;

b) quelli appartenenti ai ruoli di gruppo *C* delle altre amministrazioni dello Stato, del diploma di perito industriale capo tecnico ad indirizzo specializzato per meccanici ed elettricisti rilasciato dalla Sezione industriale di un Istituto tecnico del Regno, o del corrispondente diploma conseguito ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici, esclusi i titoli equipollenti.

Ai posti del grado XI potranno, tuttavia, concorrere anche gli impiegati del grado XII provenienti dai soppressi ruoli di gruppo *C* «tecnici ed elettrotecnici» in possesso del titolo di studio di cui alla lettera a) del precedente comma, nonchè gli impiegati dello stesso grado XII appartenenti ai ruoli di gruppo *C* delle altre amministrazioni dello Stato, forniti del titolo di studio di cui alla lettera b).

Il quinto dei posti messi a concorso per ciascuno dei gradi X e XI è riservato agli eventuali idonei del concorso al grado rispettivamente superiore. Detti idonei saranno collocati nel grado inferiore a quello per il quale hanno concorso, secondo l'ordine della

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

rispettiva graduatoria, immediatamente prima dei vincitori del concorso allo stesso grado inferiore.

ART. 27.

I funzionari dei ruoli provinciali delle imposte dirette, delle tasse e imposte indirette sugli affari, delle dogane ed imposte di fabbricazione e degli uffici provinciali del tesoro appartenenti ai gradi quinto e sesto, trasferiti nel ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale delle finanze, per effetto dell'articolo 6 del Regio decreto-legge 4 marzo 1937-XV, n. 304, sono collocati nei corrispondenti gradi del ruolo di gruppo *A*, di cui alle annesse tabelle, della rispettiva Amministrazione provinciale, secondo l'ordine di anzianità di grado.

I funzionari come sopra collocati nel grado sesto di gruppo *A* avranno la precedenza su quelli che vi saranno collocati ai termini del successivo articolo 28.

ART. 28.

Nella prima attuazione della presente legge, gli impiegati dei gradi sesto, settimo e ottavo dei ruoli di gruppo *B* delle ragionerie delle intendenze di finanza, delle imposte dirette, delle tasse ed imposte indirette sugli affari, delle dogane ed imposte di fabbricazione e degli uffici provinciali del tesoro i quali siano muniti di laurea oppure siano transitoriamente considerati di gruppo *A* a norma dell'articolo 193 del Regio decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sono collocati, a giudizio insindacabile del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio di amministrazione e secondo l'ordine di anzianità di grado, nei corrispondenti gradi dei ruoli di gruppo *A* di cui alle tabelle *A* degli allegati II, III, IV, V e VI.

Gli impiegati che non risultino in possesso degli indicati requisiti per il collocamento nel gruppo *A* e quelli non giudicati meritevoli del passaggio a tale gruppo sono inquadrati nei corrispondenti gradi di gruppo *B* della rispettiva Amministrazione, secondo l'ordine di anzianità.

I posti di grado ottavo dei ruoli di gruppo *A* delle cennate tabelle *A* che nella prima attuazione della presente legge restino disponibili dopo i trasferimenti di cui al precedente primo comma, potranno essere conferiti, a giudizio insindacabile del Ministro per le Finanze, sentito il Consiglio di amministrazione,

agli impiegati i quali siano provvisti di diploma di laurea oppure siano transitoriamente considerati di gruppo *A* a norma dell'articolo 193 del Regio decreto 11 novembre 1923-II, numero 2395, e che alla data di entrata in vigore della presente legge già rivestano il grado nono nel ruolo di gruppo *B* della rispettiva Amministrazione.

ART. 29.

Gli attuali conservatori delle ipoteche provenienti dai ruoli amministrativi del Ministero delle finanze e delle intendenze di finanza, nonché quelli transitoriamente considerati di gruppo *A* a norma dell'articolo 193 del Regio decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sono, a giudizio insindacabile del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio di amministrazione, collocati nei corrispondenti gradi di gruppo *A* di cui alla tabella *D* dell'allegato IV alla presente legge, secondo l'ordine di anzianità di grado.

Quelli che non possiedono i suindicati requisiti, nonché quelli che non riportino parere favorevole continuano ad essere assegnati al gruppo *B* fino ad eliminazione; nei corrispondenti gradi del ruolo di gruppo *A* dei conservatori delle ipoteche saranno mantenuti scoperti altrettanti posti.

Ai fini dell'avanzamento i conservatori delle ipoteche di cui al precedente secondo comma sono scrutinati insieme con i pari grado del ruolo di gruppo *A* e concorrono con questi ultimi ai posti del grado superiore da conferire al personale delle conservatorie; ove conseguano la promozione continuano ad appartenere al gruppo *B* e nei corrispondenti gradi del ruolo di gruppo *A* saranno lasciati scoperti altrettanti posti.

ART. 30.

Le norme di cui al Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 962, che siano in contrasto con le disposizioni della presente legge, sono abrogate, ed è altresì abrogata la disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 14 dello stesso decreto.

La composizione della Commissione di cui all'articolo 27 del citato decreto sarà modificata con decreto ministeriale in rapporto al nuovo ordinamento dei servizi e del personale dipendente dalla Direzione generale delle dogane ed imposte indirette.

Detta Commissione formulerà le proposte per l'attuazione delle disposizioni della pre-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

sente legge interessanti la nuova organizzazione dei servizi e del personale delle dogane ed imposte di fabbricazione.

ART. 31.

In corrispondenza ai soprannumeri che nella prima attuazione della presente legge vengano eventualmente a risultare nei singoli gradi dei ruoli di gruppo *B* di cui agli allegati III, IV, V e VI alla presente legge dovranno lasciarsi vacanti, fino ad esaurimento di tale eccedenza, altrettanti posti nei gradi uguali o superiori del ruolo di gruppo *A* della rispettiva Amministrazione.

ART. 32.

Nella prima applicazione della presente legge il posto di grado VII di gruppo *A* di direttore della Scuola dell'arte della medaglia può essere conferito, a giudizio insindacabile del Ministro per le finanze e previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione e del Consiglio di Stato, a funzionario statale che oltre a rivestire da almeno tre anni il grado VIII sia venuto in meritata fama di singolare perizia nelle funzioni inerenti a tale carica.

ART. 33.

Ai fini del compimento dell'anzianità necessaria per la promozione ai gradi V, VI e VII dei ruoli di gruppo *A* delle ragionerie delle intendenze di finanza e delle amministrazioni provinciali delle imposte dirette, delle tasse ed imposte indirette sugli affari, delle dogane ed imposte di fabbricazione e del tesoro istituiti con la presente legge, è valutabile anche il servizio prestato nel ruolo di provenienza col grado immediatamente inferiore a quello da conferire.

ART. 34.

Gli attuali impiegati dei ruoli provinciali delle imposte dirette, delle tasse ed imposte indirette sugli affari, delle dogane ed imposte di fabbricazione e degli uffici provinciali del tesoro che in applicazione della presente legge restino assegnati a ruolo di gruppo *B* della rispettiva Amministrazione potranno continuare ad esercitare le mansioni di cui sono attualmente investiti.

ART. 35.

Per il periodo di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge i periodi di anzianità di grado normalmente richiesti per l'avanzamento ai gradi superiori all'VIII dei ruoli dei gruppi *A* e *B* di cui agli allegati I, II, III, IV, V e VI alla presente legge sono ridotti alla metà. Peraltro nessun funzionario potrà fruire di tale riduzione per conseguire più di una promozione.

Per il conferimento dei posti di grado VII di ispettore per i servizi del Tesoro disponibili nella prima attuazione della presente legge l'anzianità nel grado VIII stabilita dall'articolo 70 del Regio decreto 23 marzo 1933-XI, n. 185, è ridotta ad un anno.

ART. 36.

Nella prima attuazione della presente legge i posti dei ruoli di subalterni degli uffici del registro e delle conservatorie delle ipoteche di cui alle tabelle *G* e *H* dell'allegato IV, possono essere coperti mediante trasferimento, a domanda, di subalterni di altre Amministrazioni statali, con preferenza per quelle finanziarie e previo parere del Consiglio di amministrazione. Detti subalterni saranno inquadrati nei nuovi ruoli col grado già rivestito nel ruolo di provenienza e secondo la rispettiva anzianità di grado.

ART. 37.

Per l'ammissione al primo concorso per esami di merito distinto che, dopo l'entrata in vigore della presente legge, sarà bandito per la promozione al grado VIII dei ruoli dei chimici delle dogane e degli ingegneri delle imposte di fabbricazione e al grado IX dei ruoli di gruppo *B* delle ragionerie delle intendenze di finanza e delle Amministrazioni delle tasse ed imposte indirette sugli affari, delle dogane ed imposte di fabbricazione e del tesoro, l'anzianità normalmente richiesta è ridotta di due anni.

I vincitori di tale concorso conseguiranno la promozione solo al compimento della prescritta anzianità di sei od otto anni a seconda che siano o no provvisti di laurea; coloro invece che non vincano detto concorso ma vi riportino i punti necessari per superare l'esame di idoneità, saranno collocati secondo le norme dell'articolo 42, ultimo comma, del Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, nella graduatoria degli idonei del

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

primo esame di idoneità bandito dopo che essi abbiano raggiunta l'anzianità per partecipare.

Qualora in applicazione del precedente comma le promozioni dei vincitori del concorso non abbiano luogo nell'ordine della graduatoria d'esame, le promozioni stesse saranno conferite con riserva di anzianità rispetto agli altri vincitori che non abbiano ancora compiuto il periodo necessario.

I funzionari del ruolo dei chimici delle dogane e del ruolo degli ingegneri delle imposte di fabbricazione promossi con riserva di anzianità, ai sensi dei precedenti commi, non potranno essere scrutinati per l'eventuale promozione al grado VII, fino a quando non siano scrutinabili, per compiuto prescritto periodo di permanenza nel grado VIII, anche i funzionari che, quantunque promossi successivamente a quest'ultimo grado in base ai precedenti commi, li precedano in ruolo.

I posti messi a concorso in base al presente articolo ed eventualmente non conferiti per mancanza di vincitori, saranno assegnati con l'osservanza delle disposizioni normali.

ART. 38.

Per i pubblici concorsi per esami già indetti per reclutamenti al grado iniziale nel ruolo di gruppo *A* della carriera amministrativa delle intendenze di finanza, in quello di gruppo *C* dell'Amministrazione centrale e delle intendenze di finanza, e nei ruoli di gruppo *B* e *C* delle ragionerie delle intendenze di finanza, delle Amministrazioni delle imposte dirette, delle tasse ed imposte indirette sugli affari, delle dogane ed imposte di fabbricazione e del tesoro, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sia scaduto il termine di sei mesi stabilito dall'articolo 3 del Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, la facoltà prevista dal citato articolo 3 potrà essere esercitata fino a non oltre la metà dei posti messi a concorso con ciascun bando.

Ai fini del precedente comma detto termine è prorogato a due mesi dall'entrata in vigore della presente legge qualora scada entro gli indicati due mesi.

ART. 39.

I posti che nella prima applicazione della presente legge risulteranno disponibili nel grado iniziale di ciascuno dei ruoli della carriera amministrativa delle intendenze di

finanza, dei chimici delle dogane e degli ingegneri delle imposte di fabbricazione, nonché dei ruoli dei gruppi *B* e *C* di cui alle allegate tabelle, potranno essere conferiti mediante un pubblico concorso per titoli, per ciascun ruolo, con l'osservanza di tutte le altre disposizioni in vigore per l'ammissione agli impieghi statali.

La composizione delle Commissioni giudicatrici, i titoli di studio da richiedere a mente dell'articolo 16 del Regio decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, i limiti massimi di età e le altre norme eventualmente necessarie per l'espletamento dei singoli concorsi saranno stabiliti coi bandi relativi.

I vincitori di detti concorsi presteranno servizio di prova per il periodo di almeno un anno, trascorso il quale saranno sottoposti, dal Consiglio di amministrazione, a scrutinio di merito per la conferma in servizio. L'ordine definitivo di collocamento in ruolo sarà determinato dalla graduatoria formata dal Consiglio medesimo.

Contro la graduatoria non è ammesso che il ricorso giurisdizionale per legittimità.

Il personale in prova che, a giudizio insindacabile del Consiglio di Amministrazione, non sia riconosciuto idoneo, è licenziato senza diritto ad indennizzo alcuno.

Il personale che, a seguito di conferma in servizio, venga nominato al grado iniziale in applicazione del presente articolo, avrà la precedenza rispetto a quello assunto posteriormente in servizio nel ruolo medesimo in base a pubblici concorsi per esami, il quale sarà pertanto nominato al grado iniziale con riserva di anzianità.

Le disposizioni del presente articolo valgono anche per il conferimento di non oltre 50 posti nel ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato di cui alla tabella *A* dell'allegato I alla legge 26 luglio 1939-XVII, n. 1037.

Il termine di cui all'articolo 11 del Regio decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1108, è prorogato al 30 giugno 1940-XVIII per le nomine nei ruoli del personale subalterno stabiliti con la presente legge.

ART. 40.

Nei riguardi del personale che, a seguito dei giudizi di cui ai precedenti articoli 28 e 29, resti escluso dal collocamento in ruoli di gruppo *A*, cessa di essere operativa la disposizione di cui all'articolo 193 del Regio decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 41.

Il ruolo del personale ispettivo di gruppo *B* per i servizi della Direzione generale della finanza locale, istituito col Regio decreto 1^o marzo 1937-XV, n. 302, è reso transitorio.

I posti attualmente scoperti in detto ruolo e quelli che si renderanno via via vacanti resteranno gradualmente soppressi, a cominciare dal grado meno elevato.

Gli ispettori di tale ruolo forniti di laurea o che abbiano fatto parte dei ruoli di gruppo *A* dell'Amministrazione finanziaria sono collocati, a giudizio insindacabile del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio di Amministrazione e secondo l'ordine di anzianità di grado, nei corrispondenti gradi dei ruoli di gruppo *A* della carriera amministrativa centrale delle finanze.

ART. 42.

Nei primi tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge possono essere

assunti in servizio, nel limite di un quinto dei posti complessivamente disponibili alla data suindicata in ciascun ruolo di gruppo *B* delle annesse tabelle, avventizi di seconda categoria, alle condizioni e col trattamento di cui al Regio decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, e successive modificazioni.

In relazione alla graduale copertura dei cennati posti di ruolo dovrà effettuarsi il licenziamento degli avventizi di cui al precedente comma nella misura occorrente a mantenere il loro quantitativo nei limiti di un quinto delle rimanenti vacanze.

ART. 43.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno disposte le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della presente legge.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ALLEGATO I — TABELLA A.

AMMINISTRAZIONE CENTRALE DELLE FINANZE.

CARRIERA AMMINISTRATIVA.

(GRUPPO A).

GRADO	DENOMINAZIONE	NUMERO DEI POSTI
IV	Direttori generali e provveditore generale dello Stato	12
V	Ispettori generali	26 (a)
VI	Capi divisione e ispettori superiori	112 (b)
VII	Capi sezione ed ispettori	143 (c)
VIII	Consiglieri	158 (d)
IX	Primi segretari	201 (e)
X e XI	Segretari e vice segretari	207
		859

(a) Di cui: 1 per la Direzione generale del coordinamento, affari generali e personale; 3 per la Direzione generale del Tesoro; 2 per il Provveditorato generale dello Stato; 2 per la Cassa depositi e prestiti; 2 per la Direzione generale delle dogane; 2 per la Direzione generale del debito pubblico; 2 per la Direzione generale delle imposte dirette; 2 per la Direzione generale delle tasse; 1 per l'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie; 1 per l'Ispettorato del credito agli impiegati; 2 per la Direzione generale del demanio pubblico; 1 per la Direzione generale della finanza locale; 1 per la Direzione generale del catasto, e gli altri 4 da ripartire fra i vari servizi mediante decreti del Ministro delle finanze.

(b) Compresi: 22 ispettori superiori (dei quali 15 per i servizi del Tesoro, 3 per quelli della Cassa depositi e prestiti, 4 per quelli della finanza locale) ed 1 attuario capo per i servizi della Cassa predetta.

(c) Compresi: 13 ispettori di cui 9 per i servizi del Tesoro e 4 per quelli della Cassa depositi e prestiti.

(d) Compresi: 10 posti per vice ispettori per la Cassa depositi e prestiti e 3 posti per statistici.

(e) Compreso un attuario per la Cassa depositi e prestiti.

TABELLA B.

INTENDENZE DI FINANZA.

CARRIERA AMMINISTRATIVA.

(GRUPPO A).

GRADO	DENOMINAZIONE	NUMERO DEI POSTI
V	Ispettori generali	4
V	Intendenti di finanza di 1 ^a classe	32
VI	Intendenti di finanza di 2 ^a classe	62
VII	Vice intendenti di finanza	135
VIII	Segretari capi	150
IX	Primi segretari	250
X e XI	Segretari e vice segretari	286
		919

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

TABELLA C.

AMMINISTRAZIONE CENTRALE E INTENDENZE DI FINANZA.

CARRIERA D'ORDINE.

(GRUPPO C).

GRADO	DENOMINAZIONE	NUMERO DEI POSTI
IX	Archivisti capi	100
X	Primi archivisti	299
XI	Archivisti	500
XII	Applicati	900 (a)
XIII	Alunni d'ordine	200
		<u>1.999</u>
X	Assistente alla vigilanza	1
		<u>2.000</u>

(a) Compreso il posto di cui all'annotazione (a) alla tabella della carriera d'ordine dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza approvata col Regio decreto 21 marzo 1930-VIII, n. 219.

TABELLA D.

AMMINISTRAZIONE CENTRALE E INTENDENZE DI FINANZA.

PERSONALE SUBALTERNO.

DENOMINAZIONE	NUMERO DEI POSTI
Commesso capo	1
Primi commessi	16
Commessi e uscieri capi	277
Uscieri	300
Inservienti	148
	<u>742</u>
Capo agente tecnico	1
Agenti tecnici	18
	<u>19</u>

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ALLEGATO II — TABELLA A.

INTENDENZE DI FINANZA.

CARRIERA DI RAGIONERIA.

(GRUPPO A).

GRADO	DENOMINAZIONE	NUMERO DEI POSTI
V	Ispettori generali di ragioneria	2 (a)
VI	Ispettori superiori di ragioneria	3 (a)
VI	Direttori superiori di ragioneria	4
VII	Direttori di ragioneria	19
VIII	Ragionieri capi	22
		<u>50</u>

(a) In relazione al disposto dell'articolo 19, secondo comma, della legge 26 luglio 1939-XVII, n. 1037, sono aggregati all'Ispettorato generale di finanza.

TABELLA B.

INTENDENZE DI FINANZA.

CARRIERA DI RAGIONERIA.

(GRUPPO B).

GRADO	DENOMINAZIONE	NUMERO DEI POSTI
VI	Ispettori superiori di ragioneria	15 (a)
VII	Direttori di ragioneria	98 (a)
VIII	Ragionieri capi	133 (a)
IX	Primi ragionieri	233
X	Ragionieri	} 254
XI	Vice ragionieri	
		<u>733 (a) (b)</u>

(a) Salve le vacanze per l'applicazione dell'articolo 5 della presente legge.

(b) Di cui 150 dei vari gradi inferiori al 6° possono essere adibiti ai servizi della Ragioneria generale dello Stato delle Ragionerie dei Governi coloniali, nonché a quelli contabili della Milizia nazionale forestale.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

TABELLA C.

INTENDENZE DI FINANZA.

UFFICIALI DI RAGIONERIA.

(GRUPPO C).

GRADO	DENOMINAZIONE	NUMERO DEI POSTI
IX	Ufficiali capi	29
X	Ufficiali principali	87
XI	Primi ufficiali	145
XII	Ufficiali	261
XIII	Alunni	58
		<u>580 (a)</u>

(a) Compreso il personale previsto dall'articolo 2 del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1120, per le Ragionerie dei Governi coloniali.

ALLEGATO III — TABELLA A.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELLE IMPOSTE DIRETTE.

(GRUPPO A).

GRADO	DENOMINAZIONE	NUMERO DEI POSTI
V	Ispettori compartimentali	15
VI	Ispettori superiori e direttori distrettuali	60
VII	Procuratori superiori	393
VIII	Procuratori capi.	482
		<u>950</u>

TABELLA B.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELLE IMPOSTE DIRETTE.

(GRUPPO B).

GRADO	DENOMINAZIONE	NUMERO DEI POSTI
VI	Direttori distrettuali	15
VII	Procuratori superiori	132
VIII	Procuratori capi	188
IX	Primi procuratori	1.080
X e XI	Procuratori di 1 ^a classe e procuratori di 2 ^a classe . . .	1.221
		<u>2.636</u>

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

TABELLA C.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELLE IMPOSTE DIRETTE.

(GRUPPO C).

GRADO	DENOMINAZIONE	NUMERO DEI POSTI
IX	Aiuto procuratori	145
X	Primi archivisti	436
XI	Archivisti	727
XII	Applicati	1.308
XIII	Alunni d'ordine	290
		<u>2.906</u>

TABELLA D.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELLE IMPOSTE DIRETTE.

PERSONALE SUBALTERNO.

DENOMINAZIONE	NUMERO DEI POSTI
Uscieri capi	79
Uscieri	80
Inservienti	40
	<u>199</u>

ALLEGATO IV. — TABELLA A.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELLE TASSE
E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI.

(GRUPPO A).

GRADO	DENOMINAZIONE	NUMERO DEI POSTI
V	Ispettori compartimentali	15
VI	Ispettori superiori e direttori distrettuali	70
VII	Procuratori superiori	400
VIII	Procuratori capi	500
		<u>985</u>

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

TABELLA B.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELLE TASSE
E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI.

(GRUPPO B).

GRADO	DENOMINAZIONE	NUMERO DEI POSTI
VI	Direttori distrettuali	15
VII	Procuratori superiori	100
VIII	Procuratori capi	160
IX	Primi procuratori	1.010
X e XI	Procuratori di 1 ^a classe e procuratori di 2 ^a classe . .	1.160
		<u>2.445</u>

TABELLA C.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELLE TASSE
E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI.

PERSONALE SUSSIDIARIO DEGLI UFFICI DEL REGISTRO.

(GRUPPO C).

GRADO	DENOMINAZIONE	NUMERO DEI POSTI
IX	Aiuto procuratori	125
X	Primi archivisti	375
XI	Archivisti	625
XII	Applicati	1.125
XIII	Alunni	250
		<u>2.500</u>

TABELLA D.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELLE TASSE
E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI.

CONSERVATORI DELLE IPOTECHE.

(GRUPPO A).

GRADO	DENOMINAZIONE	NUMERO DEI POSTI
V	Conservatori delle ipoteche di 1 ^a classe	4
VI	Conservatori delle ipoteche di 2 ^a classe	20
VII	Conservatori delle ipoteche di 3 ^a classe	30
VIII	Conservatori delle ipoteche di 4 ^a classe	33
IX	Conservatori delle ipoteche di 5 ^a classe	10
		<u>97</u>

TABELLA E.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELLE TASSE
E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI.

PERSONALE SUSSIDIARIO DELLE CONSERVATORIE DELLE IPOTECHE.

(GRUPPO C).

GRADO	DENOMINAZIONE	NUMERO DEI POSTI
IX	Aiuto conservatori	38
X	Primi archivisti	112
XI	Archivisti	188
XII	Applicati	339
XIII	Alunni	75
		<hr/>
		752
		<hr/> <hr/>

TABELLA F.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELLE TASSE
E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI.

BOLLATORI ED INDICATORI DEL REGISTRO.

(Personale subalterno).

DENOMINAZIONE	NUMERO DEI POSTI
Bollatori capi e indicatori capi	10
Bollatori e indicatori	40
	<hr/>
	50
	<hr/> <hr/>

TABELLA G.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELLE TASSE
E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI.

PERSONALE SUBALTERNO DEGLI UFFICI DEL REGISTRO.

DENOMINAZIONE	NUMERO DEI POSTI
Uscieri capi	65
Uscieri	65
Inservienti	40
	<hr/>
	170
	<hr/> <hr/>

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

TABELLA H.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELLE TASSE
E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI.

PERSONALE SUBALTERNO DELLE CONSERVATORIE DELLE IPOTECHE.

DENOMINAZIONE	NUMERO DEI POSTI
Uscieri capi	16
Uscieri	16
Inservienti	8
	<u>40</u>

ALLEGATO V — TABELLA A.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELLE DOGANE
ED IMPOSTE DI FABBRICAZIONE.

(GRUPPO A).

GRADO	DENOMINAZIONE	NUMERO DEI POSTI
V	Ispettori generali e compartimentali	12
VI	Ispettori superiori e direttori superiori	45
VII	Direttori, ispettori capi, ricevitori capi	260
VIII	Ispettori e ricevitori	290
		<u>607</u>

TABELLA B.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELLE DOGANE
ED IMPOSTE DI FABBRICAZIONE.

(GRUPPO B).

GRADO	DENOMINAZIONE	NUMERO DEI POSTI
VI	Revisori superiori e gestori superiori	19
VII	Procuratori capi	130
VIII	Procuratori principali	210
IX	Primi procuratori	778
X e XI	Procuratori e vice procuratori	898
		<u>2.035</u>

TABELLA C.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELLE DOGANE
ED IMPOSTE DI FABBRICAZIONE.

(GRUPPO C).

GRADO	DENOMINAZIONE	NUMERO DEI POSTI
VIII	Commissari capi	90
IX	Commissari	263
X	Primi ufficiali	312
XI	Ufficiali	376
XII	Ufficiali aggiunti	519
		<u>1.560</u>

TABELLA D.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELLE DOGANE
ED IMPOSTE DI FABBRICAZIONE.

PERSONALE DEI LABORATORI CHIMICI DELLE DOGANE.

Chimici.

(GRUPPO A).

GRADO	DENOMINAZIONE	NUMERO DEI POSTI
V	Direttore dei Laboratori chimici delle dogane . . .	1
V	Ispettori generali	2
VI	Chimici direttori	24
VII	Chimici capi	28
VIII	Chimici principali	30
IX	Chimici	34
X	Chimici aggiunti	6
		<u>125</u>

TABELLA E.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELLE DOGANE
ED IMPOSTE DI FABBRICAZIONE.

Ingegneri.

(GRUPPO A).

GRADO	DENOMINAZIONE	NUMERO DEI POSTI
V	Ispettori generali	3
VI	Ispettori superiori e ingegneri capi	21
VII	Primi ingegneri di sezione	22
VIII	Ingegneri principali di sezione	24
IX	Ingegneri principali	27
X	Ingegneri	6
		<u>103</u>

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

TABELLA F.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELLE DOGANE
ED IMPOSTE DI FABBRICAZIONE.

PERSONALE SUBALTERNO DELLE DOGANE.

DENOMINAZIONE	NUMERO DEI POSTI
Commessi di dogana	800

TABELLA G.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELLE DOGANE
ED IMPOSTE DI FABBRICAZIONE.

PERSONALE SUBALTERNO DEI LABORATORI CHIMICI DELLE DOGANE.

DENOMINAZIONE	NUMERO DEI POSTI
Operai	50

TABELLA H.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELLE DOGANE
ED IMPOSTE DI FABBRICAZIONE.

PERSONALE SUBALTERNO DELLE IMPOSTE DI FABBRICAZIONE.

DENOMINAZIONE	NUMERO DEI POSTI
Uscieri capi	40
Uscieri	40
Inservienti	20
	100

TABELLA I.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELLE DOGANE
ED IMPOSTE DI FABBRICAZIONE.

OPERAI PERMANENTI PER L'OFFICINA DEL MATERIALE
DELLE IMPOSTE DI FABBRICAZIONE (a).

DENOMINAZIONE	NUMERO DEI POSTI
Posti del gruppo 2° (operai specializzati)	N. 10
Posti del gruppo 3° (operai comuni)	» 5
	N. 15

(a) Sono regolati dalle disposizioni relative ai salariati dello Stato.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

TABELLA D.

REGIA SCUOLA DELL'ARTE DELLA MEDAGLIA.

(GRUPPO A).

GRADO	DENOMINAZIONE	NUMERO DEI POSTI
VII	Direttore della Regia scuola dell'arte della medaglia	1

TABELLA E.

REGIA ZECCA.

PERSONALE TECNICO.

(GRUPPO B).

GRADO	DENOMINAZIONE	NUMERO DEI POSTI
VII	Incisore capo	1
VIII	Capo tecnico principale	1
IX	Primi capitecnici	2
X	Capitecnici	6
XI	Capitecnici aggiunti	
X	Incisori principali	4
XI	Incisori	
		14

TABELLA F.

PERSONALE DI CASSA DELLA TESORERIA CENTRALE,
DELLA CASSA SPECIALE E DELLA REGIA ZECCA.

(GRUPPO B).

GRADO	DENOMINAZIONE	NUMERO DEI POSTI
VII	Cassiere capo	1
VIII	Cassieri principali	4
IX	Primi cassieri	11
X	Cassieri	14
XI	Vice-cassieri	
		30

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ALLEGATO VI — TABELLA A.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DEL TESORO.

(GRUPPO A).

GRADO	DENOMINAZIONE	NUMERO DEI POSTI
V	Ispettori generali	2
VI	Ispettori superiori di Tesoreria	4
VI	Direttori superiori degli Uffici provinciali del Tesoro	4
VII	Direttori degli Uffici provinciali del Tesoro	44
VIII	Vice-direttori degli Uffici provinciali del Tesoro	55
		109

TABELLA B.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DEL TESORO.

(GRUPPO B).

GRADO	DENOMINAZIONE	NUMERO DEI POSTI
VI	Ispettori superiori di Tesoreria	8
VI	Tesoriere centrale	1
VI	Controllore capo della Tesoreria centrale	1
VI	Agente contabile dei titoli del debito pubblico	1
VI	Controllore capo dell'agenzia contabile dei titoli del debito pubblico	1
VI	Cassiere speciale per i biglietti a debito dello Stato	1
VI	Controllore capo della cassa speciale per i biglietti a debito dello Stato	1
VI	Controllore capo della Regia Zecca	1
VII	Direttori degli Uffici provinciali del Tesoro	51
VIII	Vice-direttori degli Uffici provinciali del Tesoro	68
IX	Primi segretari	227
X	Segretari	} 243
XI	Vice segretari	
		604

TABELLA C.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DEL TESORO.

(GRUPPO C).

GRADO	DENOMINAZIONE	NUMERO DEI POSTI
IX	Ufficiali capi	55
X	Ufficiali principali	166
XI	Primi ufficiali	278
XII	Ufficiali	500
XIII	Alunni	111
		1.110

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ALLEGATO VII.

CIRCOSCRIZIONE DEGLI UFFICI TECNICI DELLE IMPOSTE DI FABBRICAZIONE.

UFFICI	SEZIONI	CIRCOSCRIZIONE
ANCONA	Ancona	Ancona, Pesaro, Macerata, Ascoli Piceno, Zara
	Pescara	Pescara, Chieti, Teramo, Aquila
BARI	Bari	Bari
	Foggia	Foggia, Campobasso
	Lecce	Lecce, Brindisi
BOLOGNA	Bologna	Bologna, Ferrara
	Forlì	Forlì, Ravenna
	Reggio Emilia	Reggio Emilia, Parma, Modena
BOLZANO	Bolzano	Bolzano, Trento
	Verona	Verona, Vicenza
COMO	Como	Como, Varese
	Bergamo	Bergamo, Sondrio
FIRENZE	Firenze	Firenze, Arezzo, Pistoia
	Siena	Siena, Grosseto
GENOVA	Genova	Genova, Savona
	Alessandria	Alessandria, Asti
	Cuneo	Cuneo, Imperia
LIVORNO	Livorno	Livorno, Pisa, Lucca
	Spezia	Spezia, Apuania
MESSINA	Messina	Messina, Reggio Calabria
	Catania	Catania, Enna
	Siracusa	Siracusa, Ragusa
MILANO	Milano	Milano, Pavia
	Brescia	Brescia, Mantova
	Piacenza	Piacenza, Cremona
NAPOLI	Napoli	Napoli
	Benevento	Benevento, Avellino
	Salerno	Salerno, Potenza
PALERMO	Palermo	Palermo, Caltanissetta
	Trapani	Trapani, Agrigento
ROMA	Roma	Roma, Frosinone, Littoria, Viterbo
	Terni	Terni, Rieti, Perugia
	Cagliari	Cagliari, Nuoro, Sassari
TARANTO	Taranto	Taranto, Matera
	Catanzaro	Catanzaro, Cosenza
TORINO	Torino	Torino, Aosta
	Novara	Novara, Vercelli
TRIESTE	Trieste	Trieste, Gorizia
	Fiume	Fiume, Pola
UDINE	Udine	Udine
	Treviso	Treviso, Belluno
VENEZIA	Venezia	Venezia
	Padova	Padova, Rovigo

